**ALLEGATO 11**

**NOTA INFORMATIVA PER TITOLI DI CAPITALE**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nome Emittente* |  |
| *Tipologia di operazione (se applicabile)* |  |
| *Data di presentazione* |  |

| **NOTA INFORMATIVA PER TITOLI DI CAPITALE** | | **Tabella di corrispondenza con il prospetto** *(se applicabile)* **(1)** | | **Commenti (2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pag.** | **Par.** |
| **SEZIONE 1** | PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI |  |  |  |
| **Punto 1.1** | Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nella nota informativa e, in quest’ultimo caso, indicazione di tali parti.  Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale. |  |  |  |
| **Punto 1.2** | Dichiarazione delle persone responsabili della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso.  Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso. |  |  |  |
| **Punto 1.3** | Se nella nota informativa sui titoli viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni:  a) nome;  b) indirizzo professionale;  c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell’emittente.  Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell’emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nella nota informativa con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto di tale parte della nota informativa ai fini del prospetto. |  |  |  |
| **Punto 1.4** | Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni. |  |  |  |
| **Punto 1.5** | Una dichiarazione attestante che:  a) [la nota informativa sui titoli/il prospetto] è stata/o approvata/o da [nome dell’autorità competente] in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129; b) [nome dell’autorità competente] approva tale [nota informativa sui titoli/ prospetto] solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129;  c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale [nota informativa sui titoli/prospetto];  d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli. |  |  |  |
| **SEZIONE 2** | FATTORI DI RISCHIO |  |  |  |
| **Punto 2.1** | Descrizione dei rischi significativi specifici dei titoli oggetto dell’offerta e/o ammessi alla negoziazione in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».  In ciascuna categoria sono definiti in primo luogo i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell’impatto negativo sull’emittente e sui titoli e della probabilità che essi si verifichino. I rischi devono essere confermati dal contenuto della nota informativa sui titoli. |  |  |  |
| **SEZIONE 3** | INFORMAZIONI ESSENZIALI |  |  |  |
| **Punto 3.1** | Dichiarazione relativa al capitale circolante   Dichiarazione dell’emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario. |  |  |  |
| **Punto 3.2** | Capitalizzazione e indebitamento   Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull’indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del documento. Il termine «indebitamento» comprende anche l’indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.  Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell’emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione delle modifiche o mediante l’aggiornamento di tali dati. |  |  |  |
| **Punto 3.3** | Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta   Descrizione di eventuali interessi, compresi i conflitti di interessi, che sono significativi per l’emissione/l’offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi. |  |  |  |
| **Punto 3.4** | Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi  Ragioni dell’offerta e, se del caso, stima dell’importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l’emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l’ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari.  Devono essere fornite anche informazioni riguardo all’impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, diverso da quello che si avrebbe nel corso del normale svolgimento dell’attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti. |  |  |  |
| **SEZIONE 4** | INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE |  |  |  |
| **Punto 4.1** | Descrizione del tipo e della classe dei titoli offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). |  |  |  |
| **Punto 4.2** | Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati. |  |  |  |
| **Punto 4.3** | Indicare se i titoli sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.  In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri. |  |  |  |
| **Punto 4.4** | Valuta di emissione dei titoli |  |  |  |
| **Punto 4.5** | Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio:  a) diritto al dividendo:   i) data o date fisse di decorrenza del diritto;   ii) termine di prescrizione del diritto ai dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio dalla prescrizione;   iii) restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti;   iv) importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti;  b) diritti di voto;  c) diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe;  d) diritto alla partecipazione agli utili dell’emittente;  e) diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione;  f) disposizioni di rimborso;  g) disposizioni di conversione. |  |  |  |
|  |  |  |
| **Punto 4.6** | In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno creati e/o emessi. |  |  |  |
| **Punto 4.7** | In caso di nuove emissioni, la data prevista per l’emissione dei titoli. |  |  |  |
| **Punto 4.8** | Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli. |  |  |  |
| **Punto 4.9** | Dichiarazione sull’esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all’emittente che possa impedire un’eventuale offerta.  Breve descrizione dei diritti e degli obblighi degli azionisti in caso di norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto o di vendita residuali in relazione ai titoli. |  |  |  |
| **Punto 4.10** | Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso. Devono essere indicati il prezzo o le condizioni di scambio di dette offerte e il relativo risultato. |  |  |  |
| **Punto 4.11** | Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell’investitore e quella del paese di registrazione dell’emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.   Informazioni sul trattamento fiscale dei titoli se l’investimento proposto è soggetto ad un regime fiscale specifico. |  |  |  |
| **Punto 4.12** | Se del caso, il potenziale impatto sull’investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |  |  |  |
| **Punto 4.13** | Se diverso dall’emittente, l’identità e i dati di contatto dell’offerente dei titoli e/ o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l’offerente abbia personalità giuridica. |  |  |  |
| **SEZIONE 5** | TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI |  |  |  |
| **Punto 5.1** | Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta |  |  |  |
| **Punto 5.1.1** | Condizioni alle quali l’offerta è subordinata. |  |  |  |
| **Punto 5.1.2** | Ammontare totale dell’emissione/dell’offerta, distinguendo tra i titoli offerti in vendita e quelli offerti in sottoscrizione; se l’ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l’annuncio al pubblico dell’ammontare definitivo dell’offerta.   Se non è possibile indicare nel prospetto la quantità massima di titoli, il prospetto deve specificare che l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata nel periodo di almeno due giorni lavorativi successivi al deposito della quantità di titoli da offrire al pubblico. |  |  |  |
| **Punto 5.1.3** | Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione. |  |  |  |
| **Punto 5.1.4** | Indicazione del momento e delle circostanze in cui l’offerta può essere revocata o sospesa, specificando se la revoca può verificarsi dopo l’inizio delle negoziazioni. |  |  |  |
| **Punto 5.1.5** | Descrizione delle eventuali possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori. |  |  |  |
| **Punto 5.1.6** | Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di titoli o importo aggregato da investire). |  |  |  |
| **Punto 5.1.7** | Indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità. |  |  |  |
| **Punto 5.1.8** | Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli. |  |  |  |
| **Punto 5.1.9** | Indicazione della data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite. |  |  |  |
| **Punto 5.1.10** | Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati. |  |  |  |
| **Punto 5.2** | Piano di ripartizione e di assegnazione |  |  |  |
| **Punto 5.2.1** | Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli. Se l’offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche. |  |  |  |
| **Punto 5.2.2** | Per quanto a conoscenza dell’emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell’emittente intendono sottoscrivere l’offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell’offerta. |  |  |  |
| **Punto 5.2.3** | Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione:  a) la divisione dell’offerta in tranche, comprese le tranche riservate agli investitori istituzionali, agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell’emittente nonché qualsiasi altra tranche;  b) le condizioni alle quali può essere utilizzata la clausola di claw-back, con indicazione dell’entità massima del claw-back e della percentuale minima eventualmente prevista per le singole tranche;  c) il metodo o i metodi di assegnazione da utilizzare per la tranche riservata agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell’emittente in caso di superamento delle sottoscrizioni di tali tranche; d) descrizione di un eventuale trattamento preferenziale predeterminato da accordare a talune classi di investitori o a taluni gruppi di affinità (compresi programmi per amici e familiari) nell’ambito dell’assegnazione, con indicazione della percentuale dell’offerta riservata a tale trattamento preferenziale e dei criteri di inclusione in tali classi o gruppi;  e) indicare se il trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell’ambito dell’assegnazione può essere determinato in funzione dell’impresa attraverso la quale o dalla quale sono effettuate;  f) indicazione di un eventuale obiettivo minimo di assegnazione per quanto riguarda la tranche riservata agli investitori al dettaglio;  g) le condizioni di chiusura dell’offerta, nonché la data non prima della quale l’offerta può essere chiusa;  h) indicare se sono ammesse sottoscrizioni multiple e, in caso contrario, in quale modo verranno eventualmente gestite. |  |  |  |
| **Punto 5.2.4** | Procedura per comunicare ai sottoscrittori l’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica. |  |  |  |
| **Punto 5.3** | Fissazione del prezzo |  |  |  |
| **Punto 5.3.1** | Indicazione del prezzo al quale i titoli saranno offerti e dell’importo delle spese e delle imposte a carico del sottoscrittore o dell’acquirente.  Se il prezzo non è noto, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/ 1129, indicare uno dei seguenti elementi:  a) il prezzo massimo se disponibile;  b) i metodi di valutazione e i criteri, e/o le condizioni, in base ai quali è stato o sarà determinato il prezzo di offerta definitivo nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati.   Se non è possibile indicare nella nota informativa sui titoli né gli elementi di cui alla lettera a) né quelli di cui alla lettera b), la nota informativa sui titoli deve specificare che l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata entro i due giorni lavorativi successivi al deposito del prezzo di offerta definitivo dei titoli da offrire al pubblico. |  |  |  |
| **Punto 5.3.2** | Procedura per la comunicazione del prezzo dell’offerta. |  |  |  |
| **Punto 5.3.3** | Se gli azionisti dell’emittente hanno un diritto di prelazione e se tale diritto è limitato o soppresso, indicare la base per il calcolo del prezzo di emissione, se si tratta di un’emissione contro pagamento in contanti, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della soppressione. |  |  |  |
| **Punto 5.3.4** | Qualora vi sia o possa esservi una differenza sostanziale tra il prezzo dell’offerta al pubblico e l’effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti, o persone collegate, dei titoli da essi acquisiti nel corso dell’esercizio precedente, o che hanno il diritto di acquisire, includere un confronto tra il contributo del pubblico indistinto all’offerta al pubblico proposta e l’effettivo contributo in denaro di tali persone. |  |  |  |
| **Punto 5.4** | Collocamento e sottoscrizione |  |  |  |
| **Punto 5.4.1** | Nome e indirizzo del coordinatore o dei coordinatori dell’offerta globale e di singole parti dell’offerta e, per quanto a conoscenza dell’emittente o dell’offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l’offerta viene effettuata. |  |  |  |
| **Punto 5.4.2** | Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese. |  |  |  |
| **Punto 5.4.3** | Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l’emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell’ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell’emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell’ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento. |  |  |  |
| **Punto 5.4.4** | Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione. |  |  |  |
| **SEZIONE 6** | AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE |  |  |  |
| **Punto 6.1** | Indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o di un paese terzo o su un mercato di crescita per le PMI o in un MTF, con indicazione dei mercati in questione.  Questa circostanza deve essere indicata, senza dare l’impressione che l’ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione. |  |  |  |
| **Punto 6.2** | Indicare tutti i mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF sui quali, per quanto a conoscenza dell’emittente, sono già ammessi alla negoziazione titoli della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione. |  |  |  |
| **Punto 6.3** | Se simultaneamente o quasi simultaneamente alla domanda per l’ammissione dei titoli a un mercato regolamentato, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa classe ovvero se titoli di altre classi vengono creati per il collocamento pubblico o privato, fornire i dettagli sulla natura di tali operazioni, nonché riguardo al numero, alle caratteristiche e al prezzo dei titoli alle quali si riferiscono. |  |  |  |
| **Punto 6.4** | In caso di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, dettagli dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l’esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno. |  |  |  |
| **Punto 6.5** | In caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un mercato di un paese terzo, nel mercato di crescita per le PMI o in un MTF, se l’emittente o l’azionista che procede alla vendita ha concesso una facoltà di sovrallocazione, ovvero se viene altrimenti proposto che si possano intraprendere attività di stabilizzazione del prezzo in relazione all’offerta, devono essere fornite informazioni su eventuali stabilizzazioni in conformità dei punti da 6.5.1 a 6.6. |  |  |  |
| **Punto 6.5.1** | L’avvertenza che si potrebbe procedere alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettivamente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento. |  |  |  |
| **Punto 6.5.1.1** | L’avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei titoli durante il periodo di stabilizzazione. |  |  |  |
| **Punto 6.5.2** | Inizio e fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata. |  |  |  |
| **Punto 6.5.3** | Identità del responsabile della stabilizzazione per ogni giurisdizione pertinente, salvo se sconosciuta al momento della pubblicazione. |  |  |  |
| **Punto 6.5.4** | L’avvertenza che le operazioni di stabilizzazione potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. |  |  |  |
| **Punto 6.5.5** | Il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, ove pertinente, la denominazione della sede o delle sedi di negoziazione. |  |  |  |
| **Punto 6.6** | Sovrallocazione e «greenshoe»   In caso di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF:  a) indicazione dell’esistenza e dell’ammontare di un’eventuale facoltà di sovrallocazione e/o di un’opzione «greenshoe»;  b) indicazione del periodo di validità della facoltà di sovrallocazione e/o dell’opzione «greenshoe»;  c) condizioni per l’esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell’opzione «greenshoe». |  |  |  |
| **SEZIONE 7** | POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA |  |  |  |
| **Punto 7.1** | Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che offre in vendita i titoli, natura di eventuali cariche, incarichi o altri rapporti significativi che le persone che procedono alla vendita hanno avuto negli ultimi tre anni con l’emittente o con qualsiasi suo predecessore o impresa collegata. |  |  |  |
| **Punto 7.2** | Numero e classe dei titoli offerti da ciascuno dei possessori dei titoli che procedono alla vendita. |  |  |  |
| **Punto 7.3** | Se un azionista principale vende i titoli, l’entità della sua partecipazione sia prima sia immediatamente dopo l’emissione. |  |  |  |
| **Punto 7.4** | Per quanto riguarda gli accordi di lock-up, fornire informazioni in merito a quanto segue:  a) le parti interessate;  b) il contenuto dell’accordo e relative eccezioni;  c) indicazione del periodo di lock-up. |  |  |  |
| **SEZIONE 8** | SPESE RELATIVE ALL’EMISSIONE/ALL’OFFERTA |  |  |  |
| **Punto 8.1** | Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’emissione/all’offerta. |  |  |  |
| **SEZIONE 9** | DILUIZIONE |  |  |  |
| **Punto 9.1** | Confronto tra:  a) la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto degli attuali azionisti prima e dopo l’aumento di capitale derivante dall’offerta pubblica, nell’ipotesi che gli attuali azionisti non sottoscrivano le nuove azioni;  b) il valore del patrimonio netto per azione alla data dell’ultimo stato patrimoniale precedente l’offerta pubblica (offerta di vendita e/o aumento di capitale) e il prezzo di offerta per azione in tale offerta pubblica. |  |  |  |
| **Punto 9.2** | Nel caso in cui, gli azionisti esistenti siano diluiti a prescindere dal fatto che esercitino o no il loro diritto di sottoscrizione, poiché una parte dell’emissione di azioni interessata è riservata solo a determinati investitori (ad esempio, un collocamento istituzionale associato a un’offerta agli azionisti), indicare la diluizione che subiranno gli azionisti esistenti anche nell’ipotesi che esercitino il loro diritto di sottoscrizione (oltre alla situazione di cui al punto 9.1 in cui non lo esercitano). |  |  |  |
| **SEZIONE 10** | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |  |  |  |
| **Punto 10.1** | Se nella nota informativa sui titoli si fa riferimento a consulenti legati all’emissione, indicare in quale veste essi hanno agito. |  |  |  |
| **Punto 10.2** | Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sui titoli sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell’autorità competente, di una sintesi della relazione. |  |  |  |

1. Se l’ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall’ordine in cui dette informazioni sono presentate nello schema di prospetto di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, precisare la pagina ed il paragrafo del prospetto in cui le informazioni dello schema sono riportate.
2. Indicare “NON APPLICABILE” ovvero precisare gli “ELEMENTI INFORMATIVI MANCANTI” ossia gli elementi non ancora inseriti nella bozza di documento trasmesso alla Consob. In tal caso precisare la data prevedibile di inclusione tenendo conto che gli stessi devono essere trasmessi alla Consob in tempo utile per la conclusione dell’istruttoria.